

ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, COMPRESO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI CDR E DELL’IMPIANTO.

- CIG: -

- Importo complessivo dell’Accordo Quadro (i.e.) €
- Oneri della sicurezza €

Il giorno .../.../.....

tra
COSMARI SRL sede legale ed operativa in, P. IVA n., rappresentata dal Presidente f.f., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta
 e
 con sede legale in, c.f. e p.iva,
 in persona di nata a (..) il .../.../....., legale rappresentante,

PREMESSO

- Che con deliberazione CdA n. del .../.../..... il Consiglio di Amministrazione di COSMARI SRL ha approvato la gara per l’affidamento del Servizio di ritiro, compreso di caricamento, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti dei CdR e dell’Impianto ed ha autorizzato l’espletamento della stessa secondo procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetta ribasso, ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Che con deliberazione CdA n. del .../.../..... il Consiglio di Amministrazione di COSMARI SRL ha approvato l’aggiudicazione del suddetto servizio alla Società, autorizzando contestualmente la stipula del presente contratto;
- Che il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato agli interessati in data .../.../..... con nota prot.;
- Che il relazione al presente contratto, viene individuato quale D.E.C. nella persona di
- Che in data .../.../..... con protocollo Cosmari Srl (nota prot. n./.....) è stato emanato e pubblicato l’Avviso di Esito di gara per il servizio in oggetto;
- Che a carico dell’aggiudicatario è stata accertata la non sussistenza di cause di divieto o di sospensione dei procedimenti di cui alla legge n. 575/65 e succ. mod. nonché il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- Che l’aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta per la stipula del contratto, in particolare la cauzione definitiva, acquisita al prot. aziendale n., parte integrante del contratto sebbene non materialmente allegata;
- che unitamente al Capitolato Tecnico, ben noto e accettato dall’impresa sin dalla formulazione dell’offerta, all’offerta dell’impresa ed alle dichiarazioni rese da quest’ultima all’atto della partecipazione alla gara,

dichiarazioni da ritenersi come per qui di seguito integralmente confermate, rappresentano la disciplina contrattuale vincolante per entrambe le parti;
Tutto ciò premesso e confermato, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Con il presente contratto il Committente COSMARI SRL di Tolentino, in persona del legale rappresentante pro tempore sig., affida a, in persona del sig., che accetta, l'Accordo Quadro per il servizio di ritiro, compreso di caricamento, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti dei CdR e dell'impianto, CIG n., sotto l'osservanza piena e assoluta del Bando e dei suoi allegati, delle dichiarazioni e dell'offerta presentata.

Il contratto è a misura. Il corrispettivo per l'appaltatore è ottenuto moltiplicando le singole quantità gestite per i prezzi unitari di contratto.

I prezzi, come risultanti dall'offerta presentata, risultano come di seguito:

Produttore Comuni ATO 3 - sedi CdR

CODICE CER	unità di costo	€/kg-pz	Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€/Kg pz soggetto a ribasso	Ribasso % Offerto (cifre)	Ribasso % Offerto (lettere/00)	Peso presunto kg/anno	Totale Offerto €/anno
15 01 11*	€/kg	4,63	0,12	4,51			1.500	€
20 01 13*	€/kg	1,99	0,05	1,94			2.500	€
20 01 14*	€/kg	1,99	0,05	1,94			600	€
20 01 15*	€/kg	1,73	0,04	1,69			300	€
20 01 19* S	€/kg	1,73	0,04	1,69			1.000	€
20 01 19* L	€/kg	1,73	0,04	1,69			1.000	€
20 01 27*	€/kg	1,32	0,03	1,29			25.000	€
20 01 28	€/kg	1,32	0,03	1,29			120.000	€
20 01 29*	€/kg	1,73	0,04	1,69			3.000	€
16 05 04*	€/pz	132,25	3,31	128,94			200	€
16 05 05	€/kg	1,32	0,03	1,29			300	€

Produttore Cosmari srl - sedi CdR

CODICE CER	unità di costo	€/kg-pz	Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€/Kg pz soggetto a ribasso	Ribasso % Offerto (cifre)	Ribasso % Offerto (lettere/00)	Peso presunto kg/anno	Totale Offerto €/anno
15 02 02	€/kg	2,65	0,07	2,58			800	€

Produttore Cosmari srl - loc. Piane di Chienti - Impianto

CODICE CER	unità di costo	€/kg-pz	Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€/Kg pz soggetto a ribasso	Ribasso % Offerto (cifre)	Ribasso % Offerto (lettere/00)	Peso presunto kg/anno	Totale Offerto €/anno
20 01 32	€/kg	1,05	0,03	1,02			40.000	€
20 03 07	€/kg	0,47	0,01	0,46			300.000	€

19 12 08	€/kg	0,20	0,01	0,19			60.000	€
16 01 03	€/kg	0,33	0,01	0,32			180.000	€
16 01 03	€/kg	0,40	0,01	0,39			50.000	€
16 01 03	€/kg	0,80	0,02	0,78			5.000	€
16 05 04*	€/pz	132,25	3,31	128,94			100	€
16 05 05	€/kg	1,32	0,03	1,29			2.000	€
19 12 12	€/kg	0,35	0,01	0,34			520.000	€
17 03 01*	€/kg	0,70	0,02	0,68			10.000	€
17 09 04	€/kg	0,10	0,00	0,10			100.000	€
19 12 12	€/kg	0,30	0,01	0,29			260.000	€

Produttore Cosmari srl-loc Piane di Chienti - Officina e manutenzioni

CODICE CER	unità di costo	€/kg-pz	Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€/Kg pz soggetto a ribasso	Ribasso % Offerto (cifre)	Ribasso % Offerto (lettere/00)	Peso presunto kg/anno	Totale Offerto €/anno
16 01 07*	€/kg	2,65	0,07	2,58			520	€
16 01 21*	€/kg	2,65	0,07	2,58			270	€
15 02 02*	€/kg	2,65	0,07	2,58			700	€

Le quantità da trasportare e le relative unità di carico sono stimate nell'art. 1 del Capitolato, tenendo conto dei quantitativi medi annui degli anni precedenti per ogni tipologia di rifiuto. Il servizio è a misura fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

ART. 2 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il trasporto dovrà essere organizzato nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nell'intervallo orario 7,00/17,00 (salvo minime variazioni stagionali) ed il sabato mattina con orario 7,00/13,00 per i rifiuti depositati presso lo stabilimento Cosmari srl sito in Località Piane del Chienti, mentre per i CdR, secondo gli orari di apertura/chiusura, riportati nell'allegato A "Orari apertura CdR gestione COSMARI".

I quantitativi potranno subire oscillazioni anche rilevanti, in più o in meno e condurre altresì ad un quantitativo complessivo annuo effettivo inferiore o superiore a quello stimato come riportato nella tabella dell'articolo 1 del Capitolato Tecnico.

Con la partecipazione alla gara l'aggiudicatario riconosce ed accetta espressamente che la quantità effettiva dei rifiuti da ritirare dipenderà esclusivamente dalle esigenze e dalle oscillazioni giornaliere della produzione dei CdR e di Cosmari Srl e pertanto, di non aver diritto ad alcuna maggiorazione o risarcimento per la suddetta oscillazione, fatto salvo il pagamento del corrispettivo determinato dal prezzo unitario offerto in sede di gara, moltiplicato per le quantità effettivamente ritirate.

Si precisa altresì che l'affidatario del servizio dovrà rendere disponibili, in funzione di riserva, altre eventuali attrezzature di trasporto, oltre la dotazione minima, ovvero, in alternativa, dovrà adottare altri sistemi atti a garantire l'allontanamento dall'impianto dei materiali eccedenti, in condizioni di sicurezza ambientale e nella stessa giornata in cui si dovesse verificare la sovrapproduzione.

Allo stesso modo, stante la particolare natura del trattamento da cui residuano i suddetti rifiuti, potrebbero in ogni momento verificarsi eventi che possono rallentare/sospendere la produzione degli stessi ovvero aumentarla giornalmente anche in misura notevole. Pertanto rimane nella piena ed insindacabile facoltà di COSMARI procedere alla riduzione o sospensione dei trasporti in qualunque momento, senza che l'aggiudicataria possa pretendere risarcimenti o rimborsi di sorta, salvo il corrispettivo relativo ai rifiuti trasportati effettivamente fino al momento dell'interruzione del servizio.

ART. 3 – REQUISITI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'appaltatore del servizio di ritiro, caricamento, trasporto e recupero o smaltimento, in possesso delle necessarie strutture ed autorizzazioni, dovrà assicurare obbligatoriamente le seguenti prestazioni:

1. Effettuare il servizio di trasporto dei rifiuti, dall'impianto di COSMARI e dai CdR, presso gli stabilimenti autorizzati allo smaltimento o al recupero, mediante propri scarrabili, o altri mezzi idonei, debitamente autorizzati al trasporto di tali tipologie di rifiuti;
2. Provvedere al caricamento dei rifiuti su mezzi di trasporto con proprio personale ed attrezzature;
3. Come già riportato al precedente art. 2, si ribadisce che il quantitativo giornaliero di rifiuti da trasportare può variare in relazione all'attività dei CdR e dell'impianto, per cui, al di là della stima annuale prevedibile come sopra indicata (da considerarsi del tutto indicativa e non impegnativa per COSMARI), può accadere che i quantitativi possano risultare giornalmente molto superiori, o essere inferiori in relazione alla produzione e all'attività dell'impianto;
4. Garantire la tempestività nel ritiro dei rifiuti sulla base degli orari di cui all'art. 2, dei quantitativi di rifiuti richiesti, evitando ogni accumulo presso le UL;
5. Garantire l'assoluto rispetto delle normative, tempo per tempo vigenti, sul possesso dei requisiti e delle autorizzazioni nonché ogni altra relativa al trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e quelle di cui al codice della strada;
6. Assumersi ogni onere e responsabilità del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
7. L'assunzione dell'obbligo di manlevare COSMARI da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano essere arrecati a terzi, durante lo svolgimento il servizio di trasporto;
8. Effettuare il servizio evitando ogni danneggiamento e imbrattamento delle aree o delle attrezzature o ogni dispersione di rifiuti nell'area dell'impianto sede COSMARI e nei relativi CDR.

Cosmari srl si riserva di trattenere sui compensi dovuti, previa comunicazione scritta, le somme necessarie per eventuali ripristini delle aree e delle attrezzature sopra descritte in caso di danneggiamenti o imbrattamenti.

ART. 4 – DURATA E AVVIO DEL SERVIZIO

Il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato "a misura", per una durata complessiva pari a mesi 12 (dodici). Cosmari si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto per un'ulteriore annualità, in favore alla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni. La facoltà di rinnovo dell'affidamento sarà eventualmente esercitata dalla Società, mediante preavviso formale, comunque prima della scadenza dell'Accordo Quadro.

In difetto di rinnovo, sussistendone le condizioni, Cosmari Srl si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare il contratto di A.Q. alla scadenza, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente, a seguito di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni e prezzi d'offerta.

Il servizio dovrà essere iniziato, in ogni caso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna di cui al successivo art. 8 del presente Capitolato Tecnico, fermo restando che quest'ultima potrà essere anticipata da Cosmari sotto riserva di stipula del contratto di accordo quadro.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è individuato nella persona di

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

In osservanza di quanto disposto all'art. 117 del Dlgs 36/2023, la Società appaltatrice, ha provveduto a costituire una cauzione definitiva per Euro (...../00) con polizza fideiussoria n. del .../.../..... rilasciata da In forza della predetta polizza e fino all'approvazione del certificato di collaudo da parte degli organi competenti, la suddetta Società di Assicurazione resta obbligata in solido con l'Impresa appaltatrice.

ART. 6 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, COSMARI applicherà una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo presunto contrattuale. Il servizio si intenderà regolarmente avviato quando tutte le condizioni, dotazioni e prestazioni di cui al presente Capitolato saranno soddisfatte e l'aggiudicatario sia nelle condizioni di rispettare tutte le obbligazioni inerenti l'esecuzione del servizio

medesimo.

Nella successiva esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà entro sei (6) giorni lavorativi dal ricevimento della mail di richiesta da parte di Cosmari srl provvedere al ritiro del materiale, nel caso di inadempienza, Cosmari srl applicherà una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo superiore ai previsti per l'esecuzione del servizio.

Le penali comminate saranno detratte dai compensi eventualmente maturati dall'aggiudicataria del servizio, senza escludere comunque il risarcimento dei maggiori danni che COSMARI dimostri di aver subito. COSMARI procederà altresì alla risoluzione del contratto e/o all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario, qualora i ritardi siano di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio e comunque quando le penali superino l'importo previsto dalla vigente normativa.

ART. 7 – VARIANTI E/ MODIFICHE AL CONTRATTO

Cosmari si riserva di introdurre modifiche e varianti nel corso del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 9 del citato articolo, in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza del "quinto d'obbligo", il fornitore sarà tenuto ad eseguire il servizio in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

ART. 8 - RISOLUZIONE PER GRAVE INDEMPIMENTO

Nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante può risolvere il contratto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in particolare in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di accordo quadro, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'accordo quadro iniziale o comportamenti per il Cosmari notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni di servizio che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione della stessa o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 120;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di accordo quadro o di aggiudicazione dell'accordo quadro ovvero avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'accordo quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) l'Appaltatore abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite

e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 9 - RECESSO

In qualsiasi tempo, per sopravvenutiivalenti motivi di interesse pubblico, Cosmari potrà recedere unilateralmente dal contratto di accordo quadro, salvo l'indennizzo previsto dalle norme vigenti. Trova applicazione l'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Deve ritenersi esclusa ogni facoltà di cessione a terzi totale o parziale del contratto, salve le deroghe previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/23 e s.m.i..

ART. 11 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto di quota parte del servizio alle condizioni e termini indicati all'art. 119, D.Lgs. 36/2023.

ART. 12 – CLAUSOLA REVISIONALE

Ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, in deroga all'art 106, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art. 1664 del Codice civile. Le parti danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'affidatario.

Qualora l'affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali utilizzati che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso è tenuto a formulare apposita istanza alla Committente, fornendo prova documentale dei maggiori oneri sostenuti.

Il D.E.C, supportato dal Responsabile del Procedimento, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei prezzi che incidono sul rispettivo contrattuale.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal D.E.C o dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'affidatario la Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

ART. 13 - DOMICILIO DELL'IMPRESA

Per gli effetti del presente atto, la Ditta appaltatrice elegge domicilio in Tolentino, presso gli uffici di COSMARI SRL.

ART. 14 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

Il corrispettivo per le prestazioni affidate verrà liquidato dietro presentazione di fatture mensili, distinte per centri di raccolta, impianto Cosmari ed officina e manutenzione indicando i rispettivi codice CER, riportanti i

chilogrammi effettivamente trasportati nel mese precedente per il prezzo unitario di contratto con allegati i FIR riportanti il peso a destino.

Le fatture mensili dovranno pervenire a COSMARI entro il 7° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Gli importi relativi alle fatture saranno liquidati da COSMARI, previa verifica della loro regolarità, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario. In ogni caso il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell'affidataria, nonché al previo nulla osta del soggetto affidatario del servizio di riscossione dei crediti dello Stato.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i. Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara).

La dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'accordo quadro e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo è stata regolarmente acquisita al protocollo aziendale della committente e si intende qui richiamata per farne parte integrante e sostanziale, così come eventuali sue future modifiche, in sintesi come di seguito:

- Banca di, IBAN:
- o delegati:, CF

Il fornitore si impegna a comunicare via pec ogni eventuale variazione.

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del contratto, COSMARI deciderà in via amministrativa mediante il proprio C.d.A. sentito il Responsabile del procedimento. In ogni caso è esclusa la competenza arbitrale. Per la decisione delle controversie è competente in via esclusiva il Tribunale di Macerata.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Tutte le spese ed oneri fiscali inerenti il contratto di accordo quadro e la fase esecutiva sono a carico dell'aggiudicatario, il quale, all'atto della stipula, dovrà versare la somma di € 300,00 a titolo di acconto sulle spese, con conguaglio al termine delle prestazioni. È inoltre dovuta dall'aggiudicatario, la somma di circa € 3.000,00 come rimborso per le spese di pubblicazione del bando e dell'esito ai sensi del d.m. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016.

ART. 16 – MOG 231, CODICE ETICO E PTPCP

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del "Modello Organizzativo di Gestione 231/01", delle misure anticorruzione e del Codice Etico di Cosmari pubblicate sul sito internet aziendale che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con le suddette politiche e con le norme in materia di prevenzione della corruzione e responsabilità amministrativa degli enti. In caso di inosservanza degli obblighi da esse derivanti, Cosmari avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando il risarcimento o dei danni.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- a) ad enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dal citato Regolamento e dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti pubblici;
- b) a soggetto privato, come previsto da norme di legge o di regolamento.

Il titolare del trattamento in questione è Cosmari. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in merito al presente accordo quadro, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo quadro.

L'informativa generale è presente sul sito www.cosmarimc.it sezione Società Trasparente/Altri Contenuti.

L'appaltatore è consapevole degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza amministrativa ex d.33/13 e ssmmii.

COSMARI SRL

Il Presidente f.f.

.....

(firmato digitalmente)

.....

Il legale rappresentante

.....

(firmato digitalmente)

L'appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1, 5, 8, 9, 11, 13, 16.

COSMARI SRL

Il Presidente f.f.

.....

(firmato digitalmente)

.....

Il legale rappresentante

.....

(firmato digitalmente)